

COMUNE DI OSIMO

Regolamento del Museo

Art. 1. - Denominazione e Sede

Il Museo Civico di Osimo, istituito con delibera di Giunta Comunale n.434 del 23/11/1998, ha sede presso il Palazzo Campana in Via F. e M. Campana n. 6.
Comprende anche la Sezione Archeologica e il Lapidario.

Art. 2. - Finalità e missione

Il Museo Civico è un'istituzione pubblica, culturale, scientifica ed educativa.

È un'istituzione permanente senza fini di lucro che opera secondo i principi stabiliti dallo Statuto del Comune.

È al servizio della comunità e aperto al pubblico.

La sua missione è la ricerca, conservazione, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico (cittadini, visitatori, turisti, studiosi) del patrimonio artistico prodotto nella nostra città nel corso dei secoli.

Art. 3 - Partecipazione

Nel rispetto dei principi di libertà di partecipazione, di pluralità dei soggetti e di parità di trattamento per tutti i cittadini europei e del mondo, sanciti dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, art. 111, comma 3), dalla Comunità Europea (CE artt.12 e 49) e dalla Regione Marche, il Museo Civico di Osimo riconosce nella comunità locale il primo pubblico di riferimento, con il quale, per la sua "prossimità" culturale e territoriale, istituisce un rapporto di interlocuzione continua e individua modalità e forme di fidelizzazione, differenziando la propria azione e i propri servizi, in base alle categorie e alle tipologie degli utenti.

Art. 4 - Obiettivi

Il Museo Civico di Osimo, congiuntamente con gli altri istituti culturali comunali, in collaborazione con gli enti statali, con gli enti pubblici territoriali, con le strutture educative permanenti, con Reti e Sistemi museali territoriali, con associazioni culturali e di volontariato, in partenariato con università, istituti scolastici e istituti culturali, persegue nei limiti delle competenze definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgl. N.42 del 22.01.2004 e del D.M. 10 maggio 2001) e dalla normativa della Regione Marche, i seguenti obiettivi:

1. promuovere l'incremento delle raccolte, attraverso acquisti, depositi e donazioni di opere e oggetti di effettivo interesse, coerenti alle raccolte;
2. curare l'inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni di propria pertinenza;
3. assicurare la conservazione, la manutenzione e il restauro di tutti i beni di propria pertinenza, esposti e in deposito; garantendo la loro salvaguardia e la loro sicurezza;
4. promuovere, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, ricerche relative al patrimonio conservato e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte e delle tematiche ad esse attinenti;
5. rendere accessibile al pubblico il patrimonio secondo un ordinamento didascalico e predisporre un allestimento adeguato agli spazi, funzionale alla migliore presentazione dei beni, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e conservazione;
6. promuovere iniziative didattiche e educative atte a favorire e a diffondere la conoscenza e la fruizione pubblica dei propri beni;
7. curare, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, progetti espositivi di grande richiamo e di significativo interesse culturale;
8. curare e aprire al pubblico l'archivio e la documentazione dei beni di propria pertinenza, l'archivio fotografico degli stessi beni e del patrimonio mobile e immobile presente nel territorio, fatti salvi i diritti morali e economici esistenti e la possibilità di sottoporre l'accesso alla documentazione e la sua copia in forma materiale o virtuale al pagamento di canoni, diritti, rimborsi spese, i cui proventi, al netto delle eventuali imposte, dovranno essere impiegati per il sostegno alle attività del Museo;
9. collaborare a progetti di individuazione, censimento e catalogazione finalizzati alla salvaguardia e tutela

del patrimonio mobile e immobile presente nel territorio;

10. promuovere e partecipare a progetti di valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio;

11. assicurare la funzione di presidio territoriale collaborando a progetti di salvaguardia diretta di beni mobili presenti nel territorio di riferimento;

12. partecipare, nelle modalità previste dalla normativa di riferimento, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazioni territoriali o tematiche.

Art. 5 - Patrimonio

In conformità con le norme nazionali e regionali, il patrimonio artistico di proprietà comunale e i materiali documentari che ne integrano la conoscenza sono inalienabili. Possono essere previsti casi di permuta e scambi fra musei motivati in base a criteri di legittimità e opportunità (tecnico-conservative, di pertinenza storica etc.), regolati da appositi protocolli d'intesa.

L'Amministrazione comunale opera nella consapevolezza che gli elementi strutturali caratteristici pertinenti al Museo e all'edificio dove esso è collocato in rapporto alle esigenze di gestione, di cura delle raccolte e di servizi al pubblico debbano essere conformi alle disposizioni di legge e rispondere in modo adeguato alle funzioni cui sono adibite. Azioni pianificate e sistematiche vengono intraprese per assicurare al meglio la salvaguardia del Museo, delle sue raccolte e dell'edificio dove essi sono collocati e per garantire la sicurezza degli utenti e degli addetti.

Il patrimonio del Museo è costituito da:

1. materiale ricevuto a seguito di donazione, acquisto, deposito;
2. da allestimenti mobili e immobili;
3. dall'archivio documentario, fotografico, bibliografico;

Il suddetto patrimonio è di proprietà del Comune.

Art. 6 - Gestione e cura delle collezioni

1. Il Comune dispone del patrimonio artistico mobile pertinente al Museo in ottemperanza delle norme e di quanto stabilito dall'Amministrazione comunale proprietaria e in conformità delle regole sancite in ambito regionale con le relative disposizioni statali del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004) e di quelle della Regione Marche. La gestione e la cura delle raccolte si uniformano ai principi, alle norme tecniche, agli orientamenti e ai criteri espressi dalle linee guida sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei (D.M. 10 maggio 2001 in approvazione del D. Lgs n. 112 /98 art. 150 comma 6) emanate dallo Stato e della Regione Marche.

2. L'Amministrazione comunale svolge tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali mobili e immobili di proprietà comunale, assicurando la massima integrità delle opere in ogni occasione (esposizione, deposito, movimentazione) e verificando con adeguati controlli e monitoraggi le condizioni ambientali dei locali espositivi e di deposito.

3. La progettazione e l'esecuzione degli interventi conservativi e di restauro sui beni culturali mobili di proprietà comunale sono predisposti dal Comune su progetto o descrizione tecnica di personale competente, ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 31 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004) e delle altre norme della Regione Marche.

4. Possono essere attivati accordi programmatici di natura tecnico-scientifica e economica con lo Stato, la Regione Marche e altri enti pubblici territoriali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 40 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004).

5. I beni mobili pertinenti al Museo sono registrati e documentati, a fini patrimoniali e di sicurezza, tramite schede di identificazione.

6. Ai fini della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la consultazione delle schede di catalogo, è resa disponibile al pubblico in forme diverse e solo relativamente ai dati non pregiudizievoli per la sicurezza dei beni. Sono fatti salvi i diritti morali e economici esistenti e la possibilità di sottoporre l'accesso alla documentazione e la sua copia in forma materiale o virtuale al pagamento di canoni, diritti, rimborsi spese, i cui proventi, al netto delle eventuali imposte, dovranno essere impiegati per il sostegno alle attività del Museo.

7. Possono essere oggetto di ricerche e studi promossi dal Museo, in collaborazione con altri musei e istituzioni culturali, con le università e con altri soggetti pubblici e privati, le raccolte comunali, le discipline di riferimento delle categorie di beni conservati, la storia del Museo, la storia delle istituzioni benefiche e culturali cittadine e del collezionismo locale, le teorie e i metodi della museologia, della museografia, della mediazione culturale e didattica.

I risultati acquisiti sono resi accessibili al pubblico nelle forme più opportune, usando tutti gli strumenti e i mezzi disponibili, fatti salvi i diritti morali e economici esistenti e l'eventuale carattere riservato per motivi di sicurezza. E' possibile sottoporre l'accesso alla documentazione e la sua copia in forma materiale o virtuale al pagamento di canoni, diritti, rimborsi spese, i cui proventi, al netto delle eventuali imposte, dovranno essere impiegati per il sostegno alle attività del Museo

8. Il Museo persegue l'incremento delle raccolte, attraverso acquisti, donazioni, lasciti, depositi, comodati, assegnazioni a seguito di azione giudiziaria, scambi e permuta con altri musei, allo scopo di ampliare il patrimonio culturale reso disponibile al pubblico.

9. L'esposizione delle raccolte, nel rispetto degli standard nazionali e internazionali, risponde a principi museologici e a criteri museografici che fondano ogni azione destinata a modifiche, aggiornamenti, ampliamenti, trasferimenti delle collezioni sulla base di uno studio preliminare dell'ordinamento delle opere e di un progetto di allestimento.

10. La selezione delle opere esposte persegue gli obiettivi di rendere accessibili le raccolte, in senso quantitativo e qualitativo, e di caratterizzare nei suoi connotati essenziali la storia e la missione del Museo, facendone emergere la specifica identità.

11. L'ordinamento, pur nella diversità di soluzioni possibili, presenta un'organizzazione logica e intelligibile delle opere e degli oggetti, crea percorsi il più possibile chiari, suggerisce sequenze leggibili, è soggetto a periodici aggiornamenti e opportune variazioni, alle esigenze di visita del pubblico, alle acquisizioni della ricerca scientifica, all'incremento delle collezioni e degli spazi.

12. L'allestimento traduce l'ordinamento delle opere in una disposizione leggibile e rispetto agli spazi e offre le migliori condizioni di visibilità, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e conservazione.

13. I sussidi alla visita, quali la segnaletica, i testi esplicativi, le didascalie, e ogni altro apparato didattico, realizzati con una grafica chiara, forniscono informazioni essenziali, in forma comprensibile, possibilmente integrando l'offerta conoscitiva con i tempi di lettura e la gradevolezza della visita.

14. Possono essere previste altre forme di sussidio informativo sulle opere, sulla storia delle collezioni, sul contesto storico-sociale a cui le opere e/o le collezioni fanno riferimento, sia mediante strumenti tecnologici (audioguide, videoguide, videoproiezioni, animazioni, ecc.), sia tramite visite guidate realizzate dagli operatori del Museo o da personale esterno autorizzato.

15. I depositi custodiscono le opere e gli oggetti di proprietà comunale non esposti al pubblico.

Compatibilmente con la disponibilità di spazio dei locali adibiti all'immagazzinaggio, essi sono organizzati in modo funzionale e logico, privilegiando le esigenze di conservazione, di controllo e manutenzione da parte del personale addetto.

16. La valutazione delle condizioni minime per attivare le procedure dei prestiti delle opere in entrata e in uscita in occasione di mostre è affidata al Responsabile del Museo, al quale compete anche la firma dei documenti amministrativi interni ed esterni, comprese le richieste di autorizzazione ministeriale.

17. I prestiti in uscita delle opere e degli oggetti di proprietà comunale si adeguano a requisiti generalmente condivisi relativamente alla presenza di un riconosciuto e proporzionato interesse culturale della manifestazione, alla valutazione degli effetti dell'assenza temporanea di opere o oggetti dal percorso museale, all'idoneità delle condizioni di conservazione e sicurezza durante la movimentazione, il trasporto e l'esposizione, all'affidabilità dell'organizzazione, alla coerenza con le proprie politiche di prestito e al criterio di reciprocità fra musei e istituzioni culturali.

Art.7 - Servizi al pubblico

Sono garantite le condizioni preliminari di accessibilità del Museo.

La sua raggiungibilità con i mezzi di trasporto pubblici è garantita dai servizi esistenti. Un adeguato piano di segnaletica turistico-culturale esterna indirizza verso gli istituti e i luoghi della cultura della città.

L'accessibilità e la fruibilità del Museo sono garantite in particolare da:

1. segnaletica esterna;
2. eliminazione delle barriere architettoniche di ingresso all'edificio, nei percorsi interni e di uscita;
3. segnaletica interna dei percorsi di visita;
4. allestimento idoneo alla più ampia fruizione da parte di utenti di ogni età, categoria e provenienza;
5. strutture atte a favorire la permanenza e il godimento nei locali di esposizione e di servizio al pubblico, adottando accorgimenti idonei a tal fine e compatibili con la struttura architettonica.

Art.8 - Orari e modalità di visita

1. L'orario di apertura al pubblico è stabilito dal Comune in base alla valutazione dei dati resi disponibili dalle rilevazioni delle presenze dei visitatori.

2. L'orario di apertura è stabilito con determinazione amministrativa dal dirigente del servizio.
3. Ove il Museo sia aderente a una rete o sistema museale, gli orari di apertura vengono preventivamente concordati con le reti o i sistemi museali nell'ambito delle relative politiche di rete.
4. Nelle sale espositive deve essere mantenuto il silenzio e il comportamento dei visitatori non deve arrecare danni alle opere o disturbo agli altri utenti.
5. Nelle sale dedicate all'esposizione è vietato assumere cibi e bevande.
6. Nel museo è vietato fumare.

Art.9 - Tariffe

1. Le politiche tariffarie devono favorire per quanto possibile l'accesso del pubblico più vasto e vario; esse si ispirano a principi condivisi in ambito nazionale e internazionale.
2. Le proposte presentano ampie diversificazioni, destinate a tutti i cittadini del mondo, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità e sulla residenza, con particolare attenzione alle fasce di pubblico a basso reddito (giovani, terza età) e alle categorie di cittadini interessate per motivi di studio e lavoro.
3. Le tariffe, le agevolazioni, le gratuità, le formule speciali di accesso, come per esempio le carte museali, sono stabilite in accordo tra l'ente gestore e il Comune, nel caso di esternalizzazione del servizio di gestione.
4. Ove il Museo sia aderente a una rete o sistema museale, le tariffe di accesso al Museo vengono preventivamente concordate con le reti o i sistemi museali nell'ambito delle relative politiche di rete.

Art.10 - Informazione e comunicazione

1. Del calendario e degli orari di apertura del Museo, così come delle tariffe, delle agevolazioni e delle gratuità, viene data adeguata informazione e comunicazione con i mezzi e gli strumenti idonei e nelle sedi più appropriate per la diffusione più ampia, anche con accesso remoto.
2. Le variazioni degli orari e del calendario annuale sono segnalate in modo tempestivo ed efficace.
3. All'ingresso del Museo è collocato il punto informativo e di accoglienza del pubblico e la biglietteria.

Art.11 - Accessibilità

1. Il Museo è dotato di strumenti di comunicazione primaria e di altri sussidi necessari a agevolare la visita, a comprendere le sezioni dell'ordinamento delle opere, a favorire approfondimenti e letture critiche sulle raccolte, a illustrare tecniche, materiali, stato di conservazione, a suggerire elementi di contestualizzazione storico artistica territoriale. Ogni elemento risponde a criteri di essenzialità, chiarezza e accessibilità nei testi, si integra in modo coerente con l'allestimento ed è ubicato in modo logico e razionale in rapporto alle opere.
2. Ai sensi del precedente Art.6, comma 14, possono essere previste altre forme di sussidio informativo.

Art.12 - Servizio educativo

1. Il Servizio educativo svolge una funzione fondamentale e trasversale ad altre funzioni primarie di conoscenza e di fruizione pubblica delle raccolte, al fine di contribuire all'educazione e alla formazione dei cittadini e alla diffusione della consapevolezza del patrimonio culturale in rapporto alla storia locale e alla realtà contemporanea.
2. Le attività educative, a diversi livelli di approfondimento, sono rivolte sia al pubblico in età scolare, quanto a quello adulto e alle famiglie.
3. Il Servizio propone annualmente i propri programmi ordinari agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i cui docenti aderiscono individualmente.
4. Progetti educativi specifici, relativi alle tematiche proprie del Museo e alla sua area di pertinenza storica e culturale, sono predisposti dal Servizio, anche in partenariato con gli istituti scolastici interessati, secondo metodi e strategie condivise dagli operatori del Museo e della scuola.
5. Il Servizio educativo predispone con regolarità programmi e occasioni di formazione per insegnanti e operatori didattici. Tutti i programmi e le attività rivolti al mondo della scuola sono oggetto di documentazione, di verifica e di valutazione, sulla base di procedure e strumenti adeguati.
6. Gli orari, le modalità di prenotazione, le conferme dei calendari, e ogni altra informazione utile ai destinatari sono comunicati al pubblico.
7. Ove il museo sia aderente a un sistema museale il Servizio educativo è curato in accordo con esso, o può essere allo stesso demandato, previa convenzione.

Art.13 - Attività di valorizzazione

1. Il Museo programma iniziative di valorizzazione collegate al patrimonio museale e ai beni culturali del territorio di riferimento, organizzando cicli di visite a tema nei musei cittadini, conferenze, lezioni, itinerari e

percorsi alla scoperta di realtà meno note.

2- Contenuti, modalità e tempi di svolgimento sono modulati a seconda dei pubblici di riferimento, favorendo occasioni diversificate per un ritorno motivato al Museo da parte degli utenti abituali e incentivando le opportunità per coloro che per cause e motivazioni diverse non frequentano abitualmente il Museo.

3. Il Museo, in accordo con gli altri enti territoriali di riferimento, con altri musei, con operatori turistici qualificati, promuove formule diversificate di facilitazione alla visita dei musei e dei beni monumentali della città, destinate ai visitatori generici (italiani e stranieri) e al pubblico cittadino, e ne dà adeguata informazione e pubblicizzazione attraverso i canali più appropriati.

4. Il Museo con la propria programmazione aderisce a iniziative promozionali promosse in ambito regionale e nazionale, usufruendo di campagne di comunicazione di ampio riscontro.

5. Ove il Museo sia aderente a una rete o sistema museale, le iniziative promozionali vengono preventivamente concordate con le reti o i sistemi museali nell'ambito delle relative politiche di rete.

Art.14 - Attività espositive temporanee

1. L'attività espositiva temporanea rientra fra i servizi culturali primari rivolti al pubblico. Piani pluriennali e annuali definiscono la programmazione dell'Amministrazione comunale entro i quali vengono programmate le mostre prodotte o ospitate dal Museo.

2. Le politiche espositive del Museo sono indirizzate, per il richiamo e l'interesse che rivestono a causa del loro carattere di novità e temporaneità, ad ampliare e rinnovare il contatto con il pubblico, a incentivare la conoscenza delle collezioni, attraverso la presentazione circoscritta di opere e oggetti posseduti dal Museo (nuove accessioni, restauri, rotazioni dai depositi).

3. La programmazione è prevista con sufficiente anticipo, e rispetta alcuni requisiti generali di qualità (rigore scientifico, attinenza delle iniziative alla tipologia del Museo, alle sue collezioni, alle tematiche connesse alla sua missione e ad argomenti relativi ai contesti territoriali di riferimento, presenza di un progetto didattico e educativo specifico integrato con il progetto della mostra, monitoraggio delle presenze e il rilevamento costante delle osservazioni dei visitatori della mostra).

4. Il Museo promuove la partecipazione motivata e circostanziata a progetti di mostre di rete, in ambito regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di valorizzare la propria immagine e delle raccolte, come valida occasione di scambio fra musei e di economie di scala.

5. Ove il Museo sia aderente a una rete o sistema museale, l'attività espositiva temporanea viene preventivamente concordata con le reti o i sistemi museali nell'ambito delle relative politiche di rete.

Art.15. - Servizi accessori

1. L'attivazione di servizi accessori alla visita, non esplicitamente a carattere culturale, destinati agli utenti, è considerata opportunità qualitativa per migliorare e facilitare la permanenza del pubblico al Museo.

2. Fatti salvi i principi che vedono una integrazione armonica con le funzioni primarie di conservazione e di educazione e una compartimentazione degli spazi destinati a ciascuna attività, senza interferenze negative, è possibile attivare, ove ve ne siano le possibilità, un punto di vendita di oggettistica museale e pubblicazioni non prodotte dal Museo.

3. Gli accordi con eventuali concessionari di tali servizi dovranno tener conto di prerogative particolari, stabilite dalla direzione scientifica del Museo, in base alla qualità estetica e materiale dei prodotti e alla forte relazione con le raccolte e con i beni culturali della città.

4. Le modalità di concessione a terzi, relativamente agli aspetti economici e finanziari, sono stabilite dall'Amministrazione comunale, su proposta del Dirigente del servizio.

Art.16 - Volontariato

1. Il Museo sostiene e favorisce la formazione di associazioni collaterali, di volontariato e senza fini di lucro, i cui scopi statutari siano esplicitamente in linea con la missione dichiarata nel presente Regolamento e preferibilmente aderenti a federazioni nazionali e internazionali.

Art.17 - Raccolta dati e osservazioni dei visitatori

1. Costante attenzione viene dedicata da parte della direzione scientifica del Museo ai dati ricavabili dalle rilevazioni giornaliere delle presenze dei visitatori, dai tabulati mensili e dai grafici statistici annuali, per una migliore comprensione dei flussi turistici e degli elementi sociali che sono alla base dei comportamenti del pubblico.

2. Nella programmazione e nella definizione dei propri obiettivi di sviluppo, allo scopo di mantenere un

rapporto costantemente aggiornato col pubblico e per l'erogazione dei servizi ad esso destinati, interpretandone con puntualità le esigenze e rispettandone le attese, sono presenti con continuità strumenti di indagine e vengono attivati con regolarità sistemi di verifica.

Art.18 - Territorio e sistema museale

1. Il Museo, in accordo con gli enti statali preposti alla tutela e con altri enti pubblici territoriali, può collaborare a progetti di ricerca e a programmi di individuazione, censimento e catalogazione dei beni culturali, finalizzati alla loro salvaguardia e tutela nel contesto paesaggistico e territoriale di pertinenza.
2. Il Museo promuove e partecipa a programmi di ricerca e di studio, a progetti di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, mirati alla comprensione più ampia e approfondita della storia del territorio e del patrimonio culturale, incentivandone oltre che la conoscenza e la fruizione pubblica, la consapevolezza e la difesa da parte della comunità locale.
3. Il Museo in conformità agli orientamenti e alle norme tecniche espressi dalla legislazione nazionale vigente (*Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei*, D.M. 10 maggio 2001: ambito VIII), è in grado di assicurare, in casi di urgente necessità e in accordo con gli enti statali preposti alla tutela e con altri enti pubblici territoriali, la funzione di presidio territoriale collaborando ad interventi di "pronto intervento", offrendo disponibilità di personale, mezzi, strumenti e spazi di ricovero temporaneo, adeguati a beni mobili presenti nel territorio di riferimento.

Art.19 - Sistema museale della città e del territorio

1. L'Amministrazione comunale assicura l'organizzazione, l'integrazione e lo sviluppo delle proprie sedi museali e luoghi di cultura in un sistema museale cittadino, al fine di garantirne in maniera coordinata e efficace le attività di gestione, di fruizione e di valorizzazione, rispettando linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale.
2. L'Amministrazione comunale in accordo con la Regione Marche, gli enti statali e gli altri enti pubblici territoriali, assicura la disponibilità a partecipare alle politiche di valorizzazione del Sistema Museale provinciale rispettando linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale, per un'efficace gestione, fruizione e valorizzazione dei beni, in aggregazioni territoriali o tematiche.

Art.20 - Amministrazione e gestione

1. Il Museo dipende dal punto di vista amministrativo dal Dipartimento Affari Generali-Servizi Amministrativi e Sociali del Comune.
2. Il Museo potrà essere gestito direttamente dal Comune o da soggetti privati tramite apposito contratto di servizio redatto secondo l'articolo 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004.
3. A norma del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, art.101), secondo le norme di ordinamento definite dall'Amministrazione comunale e in ottemperanza alla legislazione nazionale e regionale, il Museo può attribuire a terzi ivi compresi i Sistemi Museali o le Reti, attività di gestione, valorizzazione ed altri servizi che vengono normati da apposita convenzione.

Art. 21 - Personale

1. L'Amministrazione individua il personale qualificato alle esigenze, in numero sufficiente ad assicurare i servizi e le attività programmate.
2. Le figure individuate sono:
 - a) il responsabile del Museo, che coincide con il funzionario responsabile della Biblioteca Comunale e dell'Archivio Storico;
 - b) il responsabile scientifico del Museo, che coincide con il funzionario responsabile della Biblioteca Comunale e dell'Archivio Storico;
 - c) i collaboratori museali.
3. Ove il Museo sia aderente a una rete o sistema museale, la figura del responsabile scientifico del Museo potrà essere rivestita da persona individuata in accordo con la rete o Sistema Museale, a mezzo di specifica convenzione con detta rete o sistema museale.
4. I collaboratori museali costituiscono gli operatori, anche non specializzati, con funzioni di supporto all'attività del Museo; essi curano i servizi di biglietteria, apertura e assistenza al pubblico, segreteria, custodia, sorveglianza delle sale espositive, manutenzione ordinaria delle esposizioni, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale.
5. Detti collaboratori possono essere:
 - a) personale comunale messo a disposizione dall'Amministrazione, anche a mezzo di uno degli istituti di

legge;

b) volontari non retribuiti;

c) operatori messi a disposizione di Enti, Associazioni, Gruppi esistenti sul territorio, non aventi scopo di lucro, con i quali l'Amministrazione comunale stipula apposita convenzione.

6. Ove il Museo sia aderente a una rete o sistema museale, l'Amministrazione comunale può demandare alla stessa il reperimento dei collaboratori museali, anche attraverso la stipula di convenzioni con i soggetti di cui al precedente comma 5, lettere b) e c). Copia di dette convenzioni deve essere consegnata al Comune.

7. Per le eventuali attività di visite guidate, attività di laboratorio, allestimento mostre temporanee, il Comune si avvale di soggetti privati selezionati previo avviso pubblico da comunicare nelle forme di legge.

8. Ove il Museo sia aderente a una rete o sistema museale, l'Amministrazione comunale può demandare alla stessa il reperimento dei soggetti da adibire alle attività di cui al precedente comma 7, i quali potranno essere, in via degradante:

a) collaboratori del Sistema museale, contrattualizzati con contratto di collaborazione continuativa a progetto o contratto di prestazione d'opera occasionale ex Art.2222 c.c.;

b) collaboratori museali di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, nei confronti dei quali il Sistema Museale abbia svolto attività di formazione e/o aggiornamento sui temi e contenuti trattati nel Museo, ricevendo dallo stesso gli indirizzi e le disposizioni necessarie all'espletamento delle funzioni previste e all'assistenza sotto il profilo tecnico scientifico e operativo;

c) collaboratori occasionali, messi a disposizione da Cooperative o altri Enti culturali che collaborino all'organizzazione delle specifiche attività (vincitori di gare d'appalto per la gestione di mostre ed esposizioni temporanee, insegnanti che collaborino ad iniziative congiunte per attività didattiche, ecc.).

Art. 22 - Assetto finanziario

1. Il Comune provvede alle spese di funzionamento del Museo mediante i propri fondi di bilancio ordinario, nonché grazie ai contributi ordinari e straordinari che potranno essere concessi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri Enti pubblici o privati, e da eventuali sponsorizzazioni di privati cittadini, enti morali, ditte, organizzazioni o associazioni che liberamente intendono sostenerlo finanziariamente.

2. Per funzionamento si intende la copertura dei costi inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della struttura museale, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli impianti e degli arredi, nonché più genericamente delle spese ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dei fini del presente regolamento.

3. La programmazione finanziaria del Museo è competenza del Dirigente del Dipartimento Affari Generali-Servizi Amministrativi e Sociali del Comune, che opera in collaborazione con l'Assessore competente in materia.

4. La contabilità del Museo è curata dal:

- dal Responsabile del Servizio finanziario e dagli agenti di cassa

5. In caso di iniziative straordinarie promosse dal Museo, enti privati, ditte, organizzazioni o associazioni che contribuiscono alla loro realizzazione mediante l'erogazione di sovvenzioni e prestazione di beni e servizi, potranno godere di benefici pubblicitari, accessi gratuiti al Museo per i propri clienti, quantitativi di copie del catalogo e di eventuali pubblicazioni, che saranno oggetto di convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - Norme finali

Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento valgono le norme generali previste dai Regolamenti del Comune.